

TAGLIO DEL CUNEO FISCALE IN BUSTA PAGA: TRATTAMENTO INTEGRATIVO

A decorrere dal 1° luglio 2020 debutta il taglio del cuneo fiscale per il reddito di lavoro dipendente introdotto del decreto legge n. 3/2020 convertito con modificazioni nella legge n. 21 del 2 aprile 2020.

Il nuovo beneficio, previsto in due differenti modalità, sostituisce il c.d. Bonus Renzi aumentandone l'importo e ampliando la platea dei beneficiari.

L'art. 1 del D.L. 3/2020 introduce strutturalmente un **trattamento integrativo**, pari a 600 euro per l'anno 2020 e 1.200 euro a decorrere dall'anno 2021, da corrispondere a decorrere **dal 1° luglio 2020** ai lavoratori il cui **reddito complessivo non supera i 28.000 euro**.

All' art. 2 del medesimo decreto si prevede **un'ulteriore detrazione fiscale** per i lavoratori il cui **reddito complessivo** annuo è **superiore a 28.000 euro fino a 40.000 euro**. La detrazione spetta per le prestazioni rese **dal 1° luglio al 31 dicembre 2020**.

Si ricorda, infine, che il c.d. decreto Rilancio ha stabilito che sia il bonus Renzi di 80 euro (abrogato dal 1° luglio 2020) che il trattamento integrativo di 100 euro (in vigore dal 1° luglio 2020) sono riconosciuti anche se il lavoratore dipendente risulta incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell'anno 2020 a seguito della riduzione dell'attività lavorativa in corso nel periodo di emergenza sanitaria nazionale da COVID-19.

1. BENEFICIARI DEI NUOVI TRATTAMENTI

- ✓ Platea dei **beneficiari**:
 - lavoratori **dipendenti**;
 - percettori di **reddito assimilato a quello di lavoro dipendente**:
 - collaboratori coordinati e continuativi,
 - soci di cooperative,
 - titolari di stage, borse di studio o altre attività di addestramento professionale,
 - sacerdoti,
 - lavoratori socialmente utili,
 - percettori di indennità di mobilità, prestazioni di esodo, cassa integrazione e NASpl.

- ✓ Determinazione del **reddito complessivo**:
 - Ai fini del diritto alla percezione dei trattamenti, nella **determinazione del reddito complessivo**:
 - **rientrano**:
 - i redditi di ogni categoria (da lavoro dipendente, da lavoro autonomo, redditi fondiari) incluse le rendite derivanti dall'affitto di immobili soggetti a cedolare secca;
 - sono **esclusi**:
 - il reddito derivante dall'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
 - i premi di risultato soggetti all'imposta sostitutiva del 10%.

2. BONUS 100 EURO - TRATTAMENTO INTEGRATIVO DI CUI ALL'ART.1

- ✓ Limite di reddito complessivo:
 - **fino a 28.000 euro**
- ✓ **Misura** del bonus:
 - 100 euro mensili corrispondenti a:
 - 600 euro totali per l'anno 2020;
 - 1.200 euro totali a decorrere dal 2021.
- ✓ Modalità di **calcolo**:
 - il bonus è **rapportato al numero di giorni di lavoro** e spetta per le prestazioni rese **dal 1° luglio 2020**.
- ✓ Condizione per l'erogazione:
 - La misura delle imposte annuali deve essere superiore all'ammontare delle detrazioni da lavoro dipendente.

3. ULTERIORE DETRAZIONE (ART. 2)

- ✓ **Modalità di calcolo**:
 - Reddito complessivo annuo **superiore a 28.000 e fino a 35.000 euro**:
 - l'importo è pari a: $480 + 120 * ((35.000 - R) / 7.000)$ dove "R" = reddito complessivo).
 - Reddito complessivo annuo **superiore a 35.000 e fino a 40.000 euro**:
 - l'importo è pari a: $480 * ((40.000 - R) / 5.000)$ dove "R" = reddito complessivo).

4. MODALITA' DI EROGAZIONE DI TRATTAMENTI

- ✓ **Modalità di erogazione**:
 - **automaticamente** da parte dei **sostituti d'imposta** a partire dal 1° luglio 2020;
 - con **frequenza mensile**;
 - la **verifica della spettanza** dello stesso viene effettuata in sede di **conguaglio**;
 - **il lavoratore dovrà informare il datore di lavoro qualora non possieda o perda i requisiti soggettivi richiesti per la maturazione del beneficio.**
- ✓ **Modalità di recupero**:
 - qualora in sede di conguaglio il bonus risultasse non spettante, i sostituti di imposta procederanno alla trattenuta dell'importo non dovuto.
 - Se l'importo da recuperare **supera i 60 euro** la trattenuta viene effettuata in **8 rate** di pari importo a partire dal mese del conguaglio.
- ✓ **Compensazione**:
 - i sostituti di imposta compensano mensilmente con modello F24 il trattamento erogato.